



**COORDINAMENTO ISTITUZIONALE**  
**AMBITO TERRITORIALE S01\_2**

Deliberazione n. 9 del 10 ottobre 2019

Oggetto: Rinnovo Convenzione ex art. 30 D.LGS n. 267/2000 tra i comuni del Ambito S01\_2 per l'esercizio e la gestione in forma associata dei servizi sociali e sociosanitari.

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 11:00, negli uffici del Comune di Scafati, Capofila del Piano di Zona, Ambito Territoriale S01\_2, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Coordinamento Istituzionale nelle persone di:

|                              |   | Presenti | Assenti |
|------------------------------|---|----------|---------|
| Scafati                      | Dott. Cristoforo Salvati (Sindaco)  | X        |         |
| Angri                        | Dott. Valeri Alessandro (Prefetto)<br>Dott. Valentino Antonetti (Commissario) | X        |         |
| Corbara                      | Dott. Pietro Pentangelo (Sindaco)   | X        |         |
| Sant'Egidio del Monte Albino | Dr.ssa Giulia Attianese ( assessore)  | X        |         |

Il Sindaco di Scafati assume la presidenza della seduta.

Partecipano alla seduta:

- Dott.ssa Anna Sorrentino - Coordinatore dell'Ufficio di Piano;
- Dott.ssa Giovanna Imperato - Segretario Generale del Comune di Scafati;
- Dott. Pasquale Marrazzo - Segretario Generale del Comune di Angri;
- Sig.ra Giulia Attianese - Assessore Comune di Sant'Egidio del Monte Albino
- Dott. Raffaele Sicignano - Assessore Politiche Sociali Comune di Scafati;
- Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Dott. Michele Vangone - dipendente dell'Ufficio di Piano.

**Il Coordinamento Istituzionale**

**Premesso che:**

- L'art. 131 del D.Lgs 31 marzo 1998 n.112, conferisce alle Regioni ed agli Enti locali funzioni e

compiti amministrativi in materia di servizi sociali;

- Il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. stabilisce che *“spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia”*
- La Legge 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali”, attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolti a livello locale, concorrendo alla programmazione regionale, in particolare, attraverso la predisposizione dei piani di zona all’interno degli ambiti territoriali come stabiliti. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni a livello di ambito territoriale adeguato, adottando gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione della spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 267/2000;
- La Legge Costituzionale n.3 del 2001 ha modificato il Titolo V della Costituzione, attribuendo alle Regioni la potestà legislativa primaria rispetto alla materia socio-assistenziale e ai Comuni le funzioni amministrative in materia dei servizi sociali;
- La L.R. Campania n.11/2007, “Legge per la Dignità e la cittadinanza sociale” come di recente modificata con la L.R. 15/2012:
  - all’art. 7 sancisce che: *“I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l’estensione territoriale dell’ambito determinato ai sensi dell’articolo 19”*
  - all’art. 10 prevede che: *“i comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l’erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale”;*
  - al medesimo articolo 10, al comma 2 della L.R. 11/2007 sancisce che *“per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell’ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 19”, in particolare “adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all’articolo 1, ... (omissis), le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;*
  - all’art. 19 stabilisce che *“la Regione Campania definisce quali ambiti territoriali, le ripartizioni del territorio regionali coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della Giunta regionale”;*
- Il D.L. n.78/2010, art.14, comma 27, convertito nella Legge n.112/2010 e come recentemente novellato dall’art. 19 comma 1 della Legge 135/2012, individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni quella relativa alla “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 4 della Costituzione”

**Atteso che**



- la Regione Campania, con deliberazione n.144 del 12/04/2016 ha modificato la DGRC n. 320/2012 istituendo i nuovi Ambiti Territoriali denominati S01\_1, S0\_2 e S01\_3;
- è stato pertanto istituito il nuovo Ambito Territoriale S01\_2 composto dai Comuni di Angri, Corbara, Sant'Egidio del Monte Albino e Scafati;

#### **Dato atto**

- che in data 27/09/2019 il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S01\_2 si è dichiarato favorevole al rinnovo nel più breve tempo possibile, della forma associativa della Convenzione di cui all'articolo 30 del TUEL quale forma associativa prevista dalla L.R. 11/2017 e s.m.i. per la gestione in forma associata dei servizi sociali e socio sanitari, affinché si possa garantire la continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini dell'Ambito S01\_2 in questa delicata fase di passaggio alla nuova forma associativa "Azienda Consortile".
- che in data 08/10/2019 i rappresentanti dei Comuni si sono impegnati a sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, lo Statuto e gli atti propedeutici necessari alla costituzione della nuova Azienda Consortile entro la data del 31/12/2019 modificando in merito l'art. 4 della Convenzione, esemplificativo dell'impegno assunto "Art. 4" La Durata della Convenzione è stabilita in anni tre con l'impegno dei comuni associati ad approvare nei rispettivi Consigli Comunali entro e non oltre il 31.12.2019 gli atti propedeutici e relativi all'azienda speciale di cui all'ex art. 31 del TUEL secondo le norme previste per le Aziende Speciali di cui all'art. 114 del TUEL – pena la decadenza da ogni accordo convenzionale.
- Che nella stessa seduta, data l'assenza dei Rappresentanti del Comune di Angri, si rinviava ad un successivo Coordinamento l'approvazione definitiva della Bozza di Convenzione.
- Che nella seduta odierna lo schema di convenzione viene approvato all'unanimità, e i rappresentanti dei comuni si impegnano a sottoporlo all'approvazione dei rispettivi consigli comunali nel più breve tempo possibile garantendo l'erogazione dei servizi ai cittadini senza soluzione di continuità in questa delicata fase di transizione.
- Il Coordinamento nelle more della costituzione dell'azienda e della pubblicazione degli avvisi pubblici per il reclutamento del personale della stessa, stabilisce di utilizzare il personale attualmente in servizio al fine di non creare ulteriori disservizi agli aventi diritto dei servizi erogati dal piano, come già verificatosi precedentemente ;

#### **Preso atto**

- che il Coordinamento Istituzionale, nella seduta odierna, ha stabilito altresì la costituzione di un gruppo di lavoro che curi la predisposizione di tutti gli atti propedeutici necessari alla costituzione dell'Azienda Consortile dando mandato al Coordinatore di predisporre tale gruppo di lavoro;
- Che il gruppo di lavoro opererà a stretto contatto con gli amministratori comunali seguendone gli indirizzi programmatici di seguito enunciati:
- Ogni Comune si impegna a versare una quota per il fondo di dotazione di euro 10.000,00;
- Il Comune di Scafati viene designato comune capofila della nascente Azienda Consortile;
- I membri del Consiglio d'Amministrazione saranno distribuiti nelle quote di numero 1 per ogni comune e numero 2 per il comune capofila di Scafati;
- Il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione viene assegnato in carico al Comune di Corbara;

- La sede della Azienda Consortile insisterà nel comune di Angri.

**Al fine** di consentire un più agevole passaggio dalla gestione attuale S01\_2 a quella incentrata sull'Azienda Consortile si ritiene necessario l'Istituzione di un ufficio dedicato alla rendicontazione definitiva delle attività svolte dal Piano S01\_2 fino al 31/12/2019 con finalità di facilitare il trasferimento gestionale da una forma all'altra. A tal fine si dà mandato al Coordinatore di predisporre gli atti necessari per la costituzione di tale ufficio.

**Visto** il Decreto Commissariale n.7 del 03 maggio 2019 con il quale è stato individuato il Coordinatore dell'Ambito S01\_2 nella persona della dott.ssa Anna Sorrentino, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Scafati Capofila;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Regionale 897/2018 avente ad oggetto "P.S.R. 2019/2021 approvazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2007 con la quale si fissano gli obiettivi strategici da perseguire a livello regionale per le politiche sociali territoriali;

**Vista** il DD Regionale n. 246 del 11/07/2019 con il quale la Regione ha provveduto a ripartire, assegnare, impegnare il FNA 2018 a favore degli Ambiti Territoriali per garantire la continuità assistenziale mediante l'erogazione degli assegni di cura agli utenti in carico all'Ambito S01\_2.

**Visto** il DD n.62 del 13/03/2019, con il quale la Regione Campania ha dato le indicazioni per la presentazione dell'aggiornamento per la III annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016/2018 e dei Piani Locali per la Povertà anno 2018;

**Visto** l'art. 21 , comma 1, della L.R. Campania n.11/2007 e ss.mm.ii., il quale espressamente prescrive che "il piano di zona di ambito è adottato con cadenza triennale ... nel rispetto del piano sociale regionale attraverso un accordo di programma sottoscritto dai comuni associati in ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 11, comma 3, lettera b) e sottoscritto in materia di integrazione socio-sanitaria, dalla ASL di riferimento."

**Rilevato** che tra gli atti e le procedure propedeutiche all'adozione del Piano di Zona ivi è l'approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale della Convenzione, ex artt. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ss.mm.ii. art. 21 della L.R. 11/07, per la gestione in forma associata dei servizi sociali e delle attività di integrazione socio-sanitaria dell'Ambito S01\_2;

### DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- di approvare la Convenzione, ex artt. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii. e art. 21 della L.R. 11/2007, per la gestione in forma associata dei servizi sociali e delle attività di integrazione socio-sanitaria dell'Ambito S01\_2, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;;
- di demandare al Coordinatore dell'Ufficio di Piano ogni adempimento connesso e consequenziale al presente deliberato;
- di stabilire che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Scafati e sul sito istituzionale del Piano di Zona S01\_2 <http://www.pianodizonascafati.it/>;

**Il Coordinatore Ufficio di Piano**

Dott.ssa Anna Sorrentino




COMUNE DI SCAFATI  
AMBITO S01\_2

**Il Presidente**

Dott. Cristoforo Salvati





ANGRI



CORBARA



SANT'EGIDIO DEL  
MONTE ALBINO



SCAFATI

## AMBITO TERRITORIALE S01\_2

COMUNE CAPOFILA SCAFATI

**CONVENZIONE ex art. 30 D.LGS n. 267/2000 TRA I COMUNI DEL COSTITUENDO AMBITO S01\_02 PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI.**

**(Articolo 7 legge regionale n. 11/07 come modificato ed integrato con la L.R. 15/2012)**

L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede dell'Ambito S01\_2 in via Leonardo da Vinci SNC, Anagni (Sa), sono intervenuti i seguenti Sigg.ri:

1. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Scafati in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Anagni in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
3. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Corchano in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
4. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sant'Egidio Monte Albino in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.

**Premesso che:**

1. L'art. 131 del D.Lgs 31 marzo 1998 n.112, conferisce alle Regioni ed agli Enti locali funzioni e compiti amministrativi in materia di servizi sociali;
2. Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i stabilisce che *"spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia"*.
3. La Legge 328/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali", attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolti a livello locale, concorrendo alla programmazione regionale, in particolare, attraverso la predisposizione dei piani di zona all'interno degli ambiti territoriali come stabiliti. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni a livello di ambito territoriale adeguato, adottando gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione della spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 267/2000;
4. La Legge Costituzionale n.3/2001 ha modificato il Titolo V della Costituzione, attribuendo alle Regioni la potestà legislativa primaria rispetto alla materia socio-assistenziale e ai Comuni le funzioni amministrative in materia di servizi sociali;
5. La L.R. Campania n. 11/2007, "Legge per la Dignità e la cittadinanza sociale", come di recente modificata con L.R. 15/2012:
  - all'art. 7 sancisce che: *"I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell'ambito determinato ai sensi dell'articolo 19"*;
  - all'art. 10 prevede che: *"I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale"*;

- al medesimo articolo 10, al comma 2 della L.R. 11/07 sancisce che *“per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19”, in particolare “adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'articolo 1, ....(omissis), le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, ». 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"”;*
  - all'art. 19 stabilisce che *“la Regione Campania definisce quali ambiti territoriali, le ripartizioni del territorio regionali coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della Giunta regionale”;*
6. Il D.L n. 78/2010, all'art. 14, comma 27, convertito nella Legge n. 122/2010 e come recentemente novellato dall'art. 19 comma 1 della Legge 135/2012, individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni quella relativa alla “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 4 della Costituzione”;

#### Atteso che

- la Regione Campania, con la deliberazione n. 144 del 12/04/2016 ha modificato la DGRC n. 320/2012 istituendo i nuovi Ambiti Territoriali denominati S01\_1, S01\_2, S01\_3;
- è stato pertanto istituito il nuovo Ambito Territoriale S01\_2, composto dai Comuni di Angri, Corbara, Sant'Egidio del Monte Albino e Scafati;

#### Considerato che:

- il Coordinamento Istituzionale nella seduta del \_\_\_\_\_ ha esaminato lo schema della presente convenzione, ai sensi art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 e ai sensi dell'art 7 e 10 della L.R. Campania n. 11/2007 come successivamente integrata e modificata dalla L. R. Campania n. 15/2012;
- i citati enti hanno preso atto delle nuove disposizioni regionali ed approvato lo schema della presente convenzione con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:
  1. Comune di Angri, deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  2. Comune di Corbara, deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  3. Comune di Sant'Egidio del M.A., deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  4. Comune di Scafati, deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Tutto ciò premesso**, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue considerando quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto:

#### Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione, stipulata dagli enti associati sottoscrittori ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'esercizio associato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona dei servizi sociali dell'Ambito S01\_2, ai sensi degli artt. 7 e 10 della Legge Regionale Campania n. 11 del 2007, come successivamente modificata ed integrata dalla L.15 del 06.07.2012.

#### Art. 2 - Finalità

L'esercizio associato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi rappresentano un obbligo di legge e, pertanto sono presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona dei servizi sociali che deve tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Il Piano di zona costituisce lo strumento sinergico attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio.

Gli Enti sottoscrittori costituiscono, pertanto, la forma associata della “Convenzione” di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. per gestire in forma unitaria, semplificata ed integrata, nel rispetto delle reciproche competenze:

- a) la programmazione ed il coordinamento degli interventi per il benessere e la salute della comunità territoriale distrettuale, comprensive del programma a livello locale per l'attuazione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (anziani e disabili);

- b) la programmazione ed il coordinamento di interventi a livello territoriale distrettuale nelle aree del Disagio Adulto, degli Anziani, dei Disabili, delle Famiglie con minori, delle Politiche Giovanili, per la gestione della presente Convenzione;
- c) l'esercizio delle correlate competenze e funzioni amministrative attraverso l'Ufficio di Piano rinnovato e comune anche all'ASL e l'Ufficio Socio Sanitario;
- d) ogni altra attività o funzione relativa alla materia trattata, di cui alle vigenti normative nazionali e regionali.

### **Art. 3 - Obiettivi**

L'attuazione del Piano di Zona, ispirata ai principi generali dell'azione amministrativa, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e alla verifica dei servizi;
- garantire il diritto alla scelta tra i servizi offerti;
- favorire la formazione di sistemi locali di solidarietà fondati su servizi e interventi complementari e flessibili, in grado di dare risposte unitarie ai bisogni del territorio;
- favorire la predisposizione del bilancio sociale come modello di gestione e di rendicontazione in termini di quantità e qualità, in rapporto alle risorse economiche disponibili e alle scelte compiute;
- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.
- promuovere attività di sostegno alle famiglie con la mediazione intergenitoriale e/o genitori-figli, finalizzata alla composizione di conflitti;
- mediazione civile;
- dare risposte unitarie ai bisogni del territorio, garantendo procedure amministrative coerenti con una gestione uniforme del Piano Sociale di Zona sull'intero territorio dell'Ambito.

### **Art. 4 – Durata**

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre con l'impegno da parte dei Comuni Associati ad approvare nei rispettivi Consigli Comunali entro e non oltre il 31 dicembre 2019 gli atti propedeutici e relativi all'Azienda Speciale di cui all'ex articolo 31 del TUEL, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL - pena la decadenza da ogni accordo Convenzionale- .

### **Art. 5 – Impegni dei Comuni contraenti**

I Comuni contraenti trasferiscono al Coordinamento Istituzionale di Ambito l'esercizio unitario di tutte le competenze e le funzioni tecnico-amministrative in materia socio-sanitaria che costituiscono espressione delle funzioni normativamente attribuite all'Ambito Sociale.

L'Ufficio di Piano ed il Comune capofila assolvono alle predette funzioni in conformità agli atti di indirizzo espressi dalla Regione Campania e dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.

### **Art. 6 - Soggetto capofila**


Gli Enti convenzionati conferiscono al Comune di Scafati la funzione di Comune capofila.

### **Art. 7 - Funzioni del Soggetto capofila**

Le funzioni associate sono esercitate attraverso l'ufficio comune, ex articolo 30, comma 4, del D.lgs n. 267/00, denominato Ufficio di Piano.

Il Sindaco del Comune capofila assume la legale rappresentanza dell'Ambito S01\_2 nei rapporti con i terzi ed in giudizio e si obbliga a dare esecuzione, attraverso l'Ufficio di Piano, alle decisioni del Coordinamento Istituzionale di Ambito, attiva le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona al Coordinamento Istituzionale sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

Il Comune capofila riceve da parte delle amministrazioni competenti e stanziava nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie per la costituzione del fondo di Ambito e per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale.



Il fondo di Ambito è finalizzato all'attuazione del Piano di zona.

#### **Art. 8 – Coordinamento Istituzionale**

La funzione di indirizzo programmatico, amministrativo, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata di interventi e servizi sociali e sociosanitari previsti dal Piano di Zona è riservata al Coordinamento Istituzionale di cui all'art.11 della L.R. 11/2007, come modificato dalla L. 15/2012.

Esso è il soggetto promotore e garante dei processi di *governance* e di sussidiarietà verticale e orizzontale tra gli Enti convenzionati, tra questi e l'Ufficio di Piano, nonché tra l'Ufficio di Piano ed i cittadini utenti.

E' composto dai Sindaci dei Comuni associati e, in materia d'integrazione socio-sanitaria, dal Direttore Generale dell'ASL di riferimento o suo delegato.

E' presieduto dal legale rappresentante del Comune capofila.

Il Coordinamento Istituzionale di Ambito assume le proprie decisioni con atti di deliberazione; assicura la efficacia e la trasparenza dei propri atti e la loro traduzione in atti di gestione tecnico amministrativa, comunque tesi alla soddisfazione del cittadino utente.

Il Coordinamento Istituzionale di Ambito fornisce le linee di indirizzo ed individua le priorità per l'attuazione delle competenze territoriali attribuite alla responsabilità dei Comuni in campo sociale e socio-sanitario.

Il Coordinamento Istituzionale di Ambito sceglie il Comune capofila, anche con riferimento ai parametri e alle indicazioni fornite dalla Regione Campania, si dota di un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

Esso approva i documenti di natura programmatica, compresi il piano economico finanziario ed i regolamenti, nonché il rendiconto di gestione predisposti dall'Ufficio di Piano e verifica la rispondenza dell'attività dell'Ufficio di Piano alle finalità ed alla programmazione del Piano di Zona.

Il Coordinamento Istituzionale di Ambito istituisce l'Ufficio di Piano, ne nomina il Coordinatore e regola il funzionamento del medesimo Ufficio ed i rapporti tra il Comune capofila ed i Comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e della presente forma associativa.

Il Coordinamento Istituzionale di Ambito approva il Piano Sociale di Zona ed il relativo bilancio.

#### **Art. 9 – Ufficio di Piano**

Ai sensi della L. R. 11/2007 e s.m.i l'Ufficio di Piano è la struttura tecnica di supporto alla realizzazione del Piano di Zona, avente il compito di elaborare e attuare la programmazione, secondo gli indirizzi forniti dall'organo politico di riferimento e di svolgere le funzioni di gestione, amministrazione e valutazione del Piano di Zona territoriale nel rispetto delle disposizioni regionali e degli indirizzi del Coordinamento Istituzionale.


Dette funzioni prevedono la seguente articolazione di attività:

##### **1) gestione della programmazione:**

- analisi del sistema d'offerta dei servizi (localizzazione, funzioni, prestazioni, professioni, costi) presenti nell'Ambito territoriale per valutarne l'appropriatezza e l'eventuale ridefinizione;
- elaborazione della programmazione complessiva delle politiche sociali territoriali, comprensive anche di servizi svolti da singoli comuni finanziati con fondi propri, in accordo con il Coordinamento Istituzionale per un intervento sociale sempre meno riduttivo e frammentato, comprensivo di tutta la spesa sociale programmata nei singoli bilanci dei Comuni;
- individuazione di centri di costo e di responsabilità unitari;
- attivazione della concertazione territoriale per l'analisi dei problemi sociali e dei bisogni dei cittadini;
- monitoraggio dei problemi e della domanda sociale e l'individuazione di eventuali nuovi bisogni, attraverso l'organizzazione di momenti concertativi con i soggetti presenti nel territorio dell'Ambito Sociale;
- progettazione/ri-progettazione partecipata dei servizi da produrre nell'Ambito territoriale;
- individuazione dei nodi strategici e attivazione delle connessioni della rete complessiva dei servizi;
- definizione del sistema di comunicazione fra i Comuni e i diversi soggetti dell'Ambito territoriale;
- raccordo con i Servizi Sociali Professionali e il Servizio di Segretariato sociale;
- predisposizione dell'organizzazione necessaria a realizzare le funzioni unitarie di accesso ai servizi PUA e UV1;
- programmazione sociosanitaria;
- predisposizioni di piani di comunicazione sociale;
- aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale, europea anche al fine di intercettare nuove e differenti risorse economiche.

##### **2) Gestione tecnica e amministrativa:**

- definizione delle procedure amministrative connesse alla programmazione, gestione, controllo e rendicontazione delle risorse finanziarie;





- definizione delle modalità di individuazione, allocazione delle risorse economiche, strutturali, umane;
- organizzazione e affidamento dei servizi ai soggetti in possesso dei requisiti di legge previsti dal Piano sociale di zona (definizione di bandi, gare d'appalto, procedure per l'autorizzazione e accreditamento etc);
- definizione dei regolamenti d'accesso e di compartecipazione degli utenti.

### 3) Gestione monitoraggio e valutazione:

- predisposizione di sistemi di monitoraggio e valutazione dei servizi;
- costruzione di strumenti di monitoraggio e valutazione;
- monitoraggio della qualità offerta ai destinatari dei servizi;
- predisposizione di sistemi di valutazione del Piano di zona in grado di sostenere il suo processo di adeguamento o la sua ri-definizione;
- monitoraggio delle procedure di affidamento dei servizi previsti nel Piano di zona con particolare attenzione alle caratteristiche dei soggetti a cui affidare, ai criteri di valutazione delle proposte progettuali ed ai vincoli posti nei bandi e negli avvisi per sostenere il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro per tutte le risorse umane impegnate dai soggetti affidatari per la erogazione dei servizi;
- Predisposizione di sistemi informativi per l'elaborazione di dati territoriali locali, provinciali e regionali.

### 4) Gestione integrazioni interistituzionali

- costruire reti interistituzionali finalizzate al trattamento di specifici problemi; sviluppare strumenti di lettura della realtà sociale che permettano di costruire rappresentazione condivise dei problemi da affrontare;
- superare le logiche caratterizzate da eccessive centralizzazioni;
- sviluppare servizi e interventi dinamici fondati su metodologie dialogiche.

L'Ufficio di Piano ha sede nel Comune di Angri.

L'Ufficio di Piano, dotato di un proprio regolamento, si avvale di personale competente rispetto alle funzioni da svolgere, individuate prioritariamente tra il personale già in organico nei Comuni dell'Ambito, oppure in subordine, con le modalità previste dalla normativa vigente, tra professionisti esterni, con procedura di selezione ad evidenza pubblica.

L'Ufficio di Piano si avvale della seguente dotazione organica minima:

- a) n.1 referente amministrativo contabile;
- b) n. 1 esperto di programmazione sociale e socio-sanitaria;
- c) n. 1 esperto di programmazione di fondi europei;
- d) n. 1 referente per la comunicazione ed il monitoraggio;

La composizione definitiva e completa dell'Ufficio è effettuata in relazione alle attività programmate dal Piano di Zona, approvata, su proposta del Coordinatore, con delibera del Coordinamento Istituzionale, tenuto conto dei compiti e delle funzioni che esso è chiamato a svolgere, nonché dei limiti di spesa recati dal PSR 2016/2018.

### Art. 10 – Il Coordinatore

Alla direzione dell'Ufficio di Piano è preposto un Coordinatore che svolge le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, sovrintendendo a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'Ufficio di Piano.

In particolare:

- a. segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, e interpella direttamente, se necessario, gli Uffici o Responsabili degli interventi di competenza;
- b. propone la definizione di intese e accordi interistituzionali;
- c. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività del Piano di Zona sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 3 della presente Convenzione. Il Responsabile, in conformità alle decisioni assunte dal Coordinamento istituzionale, adotta gli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti a valere sulle risorse finanziarie stanziare nel bilancio di previsione del Comune Capofila

Sulla base del principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo e attività gestionale, all'Ufficio di Piano vanno garantite tutte le prerogative istituzionali e tecniche di autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dal Coordinamento Istituzionale.

#### **Art. 11 – Nomina del Responsabile – Coordinatore**

L'incarico di direzione dell'Ufficio di Piano è conferito con proprio provvedimento dal Sindaco del Comune Capofila, su indicazione vincolante del Coordinamento Istituzionale, al quale è demandata la definizione dei requisiti e dei criteri di selezione, individuato con priorità tra i dipendenti del Comune Capofila, e ove non vi fosse adeguata professionalità, tra i dipendenti di altro ente convenzionato o all'esterno, mediante le procedure selettive ad evidenza pubblica previste dalle normative vigenti.

#### **Art. 12 – Risorse economiche-finanziarie.**

Ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 11/2007, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 15/2012, i Comuni associati costituiscono il Fondo Unico di Ambito (F.U.A) per la realizzazione del Piano di Zona attraverso la istituzione, nel bilancio del Comune Capofila, di uno o più capitoli dedicati, nei quali confluiscono le risorse destinate al funzionamento del sistema locale.

Il Fondo Unico di Ambito è costituito:

- risorse provenienti dal fondo sociale regionale;
- risorse del sistema delle autonomie locali;
- fondi europei a disposizione dell'Ambito S01\_2, per la realizzazione di interventi che rientrano nel Piano di Zona;
- risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

Il Comune Capofila assicura la tenuta di una contabilità analitica, tale da consentire la rendicontazione per singolo Comune. Le risorse del FUA non possono essere utilizzate dall'Ente Capofila per altri fini se non quelli previsti dal Piano di Zona.

Il Coordinamento Istituzionale delibera la misura della contribuzione dei singoli Enti Associati tenendo conto delle spese complessive per l'Ambito S01\_2, derivanti dalla garanzia dei livelli essenziali di assistenza sociosanitari, nonché dei livelli essenziali sociali che si intende assicurare per tutto il territorio.

Nel determinare tale misura, il Coordinamento Istituzionale tiene conto delle spese complessive per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali di Ambito, della spesa storica consolidata in riferimento ai servizi sociali e delle tendenze evolutive della stessa.

La misura del contributo finanziario di ciascun Ente Associato non potrà, in ogni caso, essere inferiore a € 7,00 per abitante a cui si aggiungono i maggiori oneri per la compartecipazione alle spese socio-sanitarie e quelli derivanti dalle spese per servizi residenziali rivolti a minori, anziani e disabili.

Accanto al contributo in termini finanziari, potrà essere contabilizzata anche la messa a disposizione di risorse umane per esigenze di funzionamento dell'Ambito.

Tutte le spese e le risorse che confluiscono nel FUA sono assegnate all'Ufficio di Piano e gestite contabilmente dall'Ente capofila.

#### **Art 13 - Impegno degli enti associati**

Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti nel Piano di Zona.

Le quote relative sono corrisposte al Comune capofila, con cadenza trimestrale.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario e lo trasmette al Coordinamento entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo del Comune capofila.

#### **Art. 14 - Scambio di informazioni**

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, con la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti convenzionati attestano di essere contitolari dei trattamenti di dati personali necessari a consentire lo svolgimento in forma associata delle attività, delle funzioni e dei servizi sociosanitari rientranti nell'ambito del Piano di Zona S01\_2.

#### **Art. 15- Modifiche alla Convenzione**

Qualsiasi modifica della presente Convenzione deve essere proposta dal Coordinamento Istituzionale ed approvata, in maniera conforme e nei modi di legge, da tutti gli Enti Associati.

I singoli Enti Associati, che intendono ampliare i servizi gestiti con le modalità previste dalla presente Convenzione, possono proporlo al Coordinamento Istituzionale, definendo la tipologia dei servizi ulteriori e le relative risorse che intendono trasferire alla gestione associata.

Il Coordinamento Istituzionale, valutata la proposta, decide in merito, avvalendosi del supporto tecnico dell'Ufficio di Piano.

#### **Art 16- Approvazione e pubblicità della presente Convenzione**

I Comuni approvano con deliberazione consiliare lo schema della presente convenzione e ne autorizzano la sottoscrizione, nei modi e nelle forme di legge, ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Di tale approvazione è data notizia attraverso l'affissione all'Albo Pretorio degli Enti sottoscrittori, la comunicazione formale alla Provincia di Salerno e alla Regione Campania.

#### **Art. 17 – Efficacia dell'Accordo**

La Convenzione ha efficacia tra le parti, ed è opponibile a terzi, dal momento della sua sottoscrizione da parte di tutti gli Enti Associati.

Letto, confermato e sottoscritto


Comune di Angri



Comune di Corbara



Comune di Sant'Egidio del Monte Albino



Comune di Scafati





